

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRIGLIA, BERLANDA, BEORCHIA, CAPPELLI,
DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, NERI, SALERNO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1991

Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo
della Commissione nazionale per le società e la borsa

ONOREVOLI SENATORI. – Già da alcuni mesi il Parlamento è stato interessato della questione della riforma della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Come si ricorderà, il tema è stato inizialmente affrontato nell'ambito del disegno di legge concernente la repressione dei fenomeni dell'*Insider trading* e della manipolazione dei corsi. Successivamente, in ragione della non omogeneità delle materie e della necessità di non dilazionare ulteriormente i tempi di approvazione dello stesso disegno di legge, la Commissione giustizia del Senato, nonostante le indicazioni fornite e le scelte già adottate dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato, nel rilasciare il proprio parere in ordine alla

normativa sull'*Insider trading*, ha reputato necessario rinviare ad altra sede l'approfondimento di tale complessa problematica.

Il presente disegno di legge, che ha per oggetto proprio la riforma della struttura della CONSOB, si pone pertanto perfettamente in linea con le scelte già operate dal Parlamento e con le indicazioni che lo stesso Parlamento ha fornito in passato.

D'altra parte, non sembrano sussistere dubbi che la riforma della struttura della CONSOB si ponga oggi come oggettivamente urgente, in forza, non solo dei nuovi compiti e poteri regolamentari, ma anche di quelli amministrativi e di vigilanza che la legge n. 1 del 1991, in tema di società di intermediazione mobiliare, e gli altri dise-

gni di legge in via di approvazione da parte del Parlamento in materia di *Insider trading*, di OPA, eccetera le hanno o le stanno per affidare. È evidente, infatti, che, nel momento in cui l'attività, anche di tipo ordinario e sistematico, della CONSOB viene sensibilmente accresciuta, si pone la necessità di potenziarne le strutture operative e, di conseguenza, di focalizzare sulla figura del presidente, che ne è il punto di riferimento istituzionale, le responsabilità ed i compiti di conduzione dell'attività amministrativa. Si tratta in sostanza di rafforzare la capacità di azione ordinaria della CONSOB attraverso una attenuazione del carattere collegiale dell'organo ed un corrispondente potenziamento delle funzioni esecutive interne; ciò che non può che avvenire attraverso il rafforzamento delle funzioni proprie del presidente; si vuole così evitare che l'esercizio di ogni singola competenza in forma esclusivamente collegiale possa comportare ritardi ed incertezze nell'azione amministrativa della Commissione con i conseguenti effetti negativi sul funzionamento del mercato e sull'immagine dell'Istituto.

Il testo del disegno di legge in esame è ispirato in larga misura al modello della *Commission des Operations de Bourse* (COB) francese, i cui membri sono espressione delle più importanti amministrazioni dello Stato, delle professioni ovvero della cultura finanziaria. Nel modello francese, inoltre, all'interno della Commissione si riserva al presidente una funzione centrale, responsabilizzandolo della condotta operativa di tutti gli affari di ordinaria amministrativa, e si riserva al collegio la trattazione delle sole materie aventi carattere istituzionale (come ad esempio l'approvazione degli atti normativi e gli altri atti di indirizzo generale).

È opinione dei proponenti che, adottando tale modello, sia possibile snellire alla radice non solo le procedure deliberative di competenza della Commissione stessa, ma anche quelle attinenti ai procedimenti amministrativi dei singoli uffici.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge occorre innanzitutto se-

gnalare che con lo stesso si propongono modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Più in particolare:

a) al presidente, oltre ai requisiti già presenti nell'attuale formulazione di legge («specifica e comprovata competenza» ed «indiscussa moralità e indipendenza»), si è richiesto l'esercizio, per almeno dieci anni, di compiti di alta responsabilità nella direzione amministrativa o tecnica di istituzioni pubbliche o private ovvero la prestazione di servizio, per lo stesso intervallo temporale, nelle giurisdizioni superiori;

b) i rimanenti membri della Commissione saranno un magistrato ordinario o amministrativo, un alto dirigente delle amministrazioni finanziarie pubbliche o private, un professore ordinario di discipline economiche o giuridiche nelle Università statali, un esperto in materie economiche, finanziarie, amministrative e industriali. Il meccanismo di nomina di tali membri è inoltre impostato sulla base di un sistema di terne di candidati in modo da privilegiare le competenze e la professionalità dei singoli, oltre che la loro indipendenza dal potere politico;

c) il presidente ed i commissari durano in carica sei anni e non possono essere confermati; non è prevista alcuna *prorogatio*;

d) è stabilito un periodo transitorio per i membri della Commissione che siano attualmente in carica e non siano già stati confermati; detti membri possono essere confermati per una sola volta, ma la durata complessiva dell'incarico non potrà superare il termine massimo di sei anni;

e) alla competenza della Commissione sono riservati l'adozione dei regolamenti e degli altri atti di indirizzo generale, l'applicazione delle misure sanzionatorie e l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario. In ogni altro caso provvede direttamente il presidente il quale, oltre ad essere l'unico responsabile dell'attività degli uffici e della conduzione dell'attività amministrativa da parte degli stessi, rappresenta, tra l'altro, la Commis-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione in tutti i rapporti con l'esterno, ivi compresi il Governo, il Parlamento e gli altri organismi nazionali ed internazionali che abbiano competenze in materie afferenti l'attività istituzionale della CONSOB.

Le indicate finalità del provvedimento risultano essenziali per consentire alla CONSOB - che l'ordinamento ha ormai posto al centro dell'intero mercato finanzia-

rio - di realizzare con pienezza di capacità la propria missione. In questo senso, come già il Parlamento ha riconosciuto in più occasioni, esso si pone come il necessario completamento del quadro di riforma complessiva delle attività finanziarie in atto e una sua urgente approvazione si appalesa come indispensabile per non vanificare gli obiettivi della riforma stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

«La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

Il presidente è scelto fra persone di specifica e comprovata competenza e di indiscussa moralità ed indipendenza che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, compiti di alta responsabilità nella direzione amministrativa o tecnica di istituzioni pubbliche o private ovvero abbiano prestato servizio, per almeno dieci anni, nelle giurisdizioni superiori.

I rimanenti membri sono nominati: uno nell'ambito di una terna di magistrati ordinari e di una terna di magistrati amministrativi, designati rispettivamente dal presidente della Corte di cassazione e dal presidente del Consiglio di Stato; uno nell'ambito di una terna di candidati designati dal Ministro del tesoro fra alti dirigenti delle amministrazioni finanziarie dello Stato e di amministratori o dirigenti di istituzioni creditizie e finanziarie; uno nell'ambito di una terna di candidati designati dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra professori ordinari di discipline economiche e giuridiche nelle università statali; uno nell'ambito di una terna di candidati designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità in materie economico-finanziarie, amministrative ed industriali. Il presidente ed i membri della Commissione durano in cari-

ca sei anni e non possono essere confermati. Alla scadenza del termine il presidente ed i membri della Commissione cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

I membri della Commissione in servizio al momento della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma precedente, che non siano già stati confermati, possono essere confermati una sola volta per un termine che, sommato al periodo di servizio già effettuato, non ecceda complessivamente sei anni».

Art. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

«La Commissione delibera collegialmente in materia di regolamenti, di atti di indirizzo generale, di applicazione di misure sanzionatorie nonchè di bilancio di previsione e di rendiconto finanziario della Commissione stessa. In ogni altro caso provvede il presidente, il quale può peraltro sempre riservare alla Commissione affari di particolare importanza, anche affidandone la trattazione a singoli commissari. Il presidente, inoltre, sovrintende l'attività degli uffici ed emana le direttive per il loro coordinamento; convoca la Commissione e ne dirige i lavori sulla base dell'ordine del giorno da lui predeterminato; cura l'attuazione delle deliberazioni della Commissione. Al presidente spetta la rappresentanza esterna della Commissione ed a tal fine cura i rapporti con il Governo e con gli organismi nazionali ed internazionali aventi competenza nelle materie afferenti l'attività istituzionale della Commissione».

2. L'ottavo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.